



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 Data 21/02/2019	Interrogazione urgente sulla procedura di scelta del professionista iscritto all'albo degli avvocati di fiducia del comune di Favara per l'opposizione ad Decreto Ingiuntivo n. 1260/2018 del 31/10/2018 emesso dal tribunale di Agrigento nel procedimento civile R.G. n. 2749/2018 promossa da Alaimo Costruzioni S. R. L. contro il comune di Favara. - con risposta scritta e orale.
--------------------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 19:30 in Favara e nell'aula consiliare sita nei locali della sede comunale di Piazza Cavour, in seduta di prosecuzione, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
MAGLIO	Vito		X	NOBILE	Giuseppe		X
SCALIA	Antonio		X	SCLARA	Giusy		X
MOSSUTO	Laura		X	CUSUMANO	Carmelina		X
CASTRONOVO	Calogero	X		FALLEA	Marianna		X
FANARA	Salvatore	X		COSTA	Carmelo		X
CARAMAZZA	Sergio	X		LIOTTA	Massimo	X	
GIUDICE	Salvatore		X	CARAMAZZA	Leonardo	X	
CHIAPPARO	Mariafilii	X		LENTINI	Vincenzo	X	
PIRRERA	Calogero		X	CASTRONOVO	Rossana	X	
FAILLA	Selenia	X		BAIO	Danila		X
SORCE	Giuseppe		X	BELLAVIA	Giuseppe	X	
SANFRATELLO	Carmelo	X		DI NARO	Salvatore	X	
Numero presenti/assenti						12	12

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Salvatore Di Naro, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Generale, Dott.ssa Simona Maria Nicastro.

Si dà atto che partecipano il Sindaco Dott.ssa Anna Alba l'Assessore Dott. Gianluca Caramazza e l'Assessore Dott. Giuseppe Bennica.

Alle ore 20:41 risultano:

Presenti n. 15 consiglieri: Maglio, Castronovo C., Fanara, Caramazza S., Giudice, Chiapparo, Pirrera, Failla, Sorce, Sanfratello, Fallea, Liotta, Lentini, Castronovo R e Bellavia

Assenti n. 9 consiglieri: Scalia, Mossuto, Nobile, Sciarà, Cusumano, Costa, Caramazza L., Baio e Di Naro.

Il Vice Presidente del consiglio dà la parola all'interrogante.

L'interrogante, consigliere Mariafilì Chiapparo legge l'interrogazione e inizia il proprio intervento.

Il consigliere inizia il proprio intervento dicendo che fa una breve premessa che peraltro è anche un riassunto della determina sindacale n. 70 del 05-12, nella quale il Sindaco dice che il 31 ottobre al Comune di Favara è stato notificato il Decreto Ingiuntivo promosso dalla Alaimo Costruzioni. Sappiamo benissimo, continua il consigliere Chiapparo, che dalla notifica ci sono 40 giorni di tempo per poter pagare o per fare opposizione, sempre nella determina sindacale il Sindaco dice che è stato ingiunto al Comune di Favara di pagare alla Alaimo Costruzioni, la somma indicata nel Decreto, somma che sappiamo essere di 65 mila euro ma che non risulta dalla determina del Sindaco; sempre nella sua determina il Sindaco, continua il consigliere Chiapparo, ci informa che l'A. C. ha tentato un bonario componimento della controversia con la controparte poiché l'opporci avrebbe comportato una consistente spesa precisamente 9 mila e 800 euro. Visto il regolamento comunale, per procedere con estrema solerzia e quindi proporre opposizione a quel Decreto Ingiuntivo il Sindaco determina di autorizzare il Resp. della P. O. 1 all'affidamento diretto ad un avvocato iscritto all'albo di fiducia dell'ente comune di Favara. Quindi, riassume il consigliere Chiapparo, il decreto ingiuntivo viene notificato il 31 ottobre, 40 giorni per la scadenza arriviamo al 10 dicembre e il Sindaco in 40 giorni per essere solerte ritiene di dover procedere all'affidamento diretto. Sicuramente, continua il consigliere Chiapparo, in 40 giorni il tempo c'era per chiedere il preventivo a dei professionisti e applicare quanto correttamente previsto dall'art. 4 del regolamento, anziché procedere con l'affidamento diretto.

Prende la parola il Sindaco, il quale dice che la ditta Alaimo aveva assicurato all'A.

C., anche se lo aveva fatto solo verbalmente, che avrebbe ritirato il decreto ingiuntivo e noi amministrazione ci eravamo fidati essendo nostri partner, tra l'altro l'assessore Caramazza più volte li ha convocati con nota scritta ma gli incontri sono stati disertati, tutto questo ci ha fatto ritrovare in ritardo.

Riprende la parola il consigliere Chiapparo, il quale si dice preoccupato per quello che il Sindaco ha scritto, a giustificazione della sua urgenza, nella nota di risposta all'interrogazione cioè che i responsabili della P. O. 2 e P. O. 4 del comune chiamati a relazionare sul punto dall'uff. contenzioso, hanno rappresentato la sussistenza di concreti elementi per procedere all'opposizione del decreto ingiuntivo, stante la non totale debenza dell'importo richiesto in monitorio. Tutto ciò, continua il consigliere Chiapparo, mi preoccupa, perché significa che c'è effettivamente una accettazione da parte dell'ente comune che deve qualcosa alla ditta Alaimo.

Il Sindaco risponde che è sicuro, ma che non si deve dare l'intera cifra di 65 mila euro.

Quindi, continua il cons. Chiapparo, non si tratta di 65 mila euro ma l'opposizione viene fatta all'intero decreto ingiuntivo che è di 65 mila euro.

Il Sindaco ribadisce che l'opposizione viene fatta all'intero decreto ingiuntivo ma in contraddittorio si entrerà nel merito.

Riprende la parola il consigliere Chiapparo il quale sottolinea che essendoci somme non contestate si poteva procedere in altro modo, poiché così facendo il comune rischia di essere condannato al pagamento di spese per lite temeraria.

Interrompe il Sindaco, il quale sostiene che non è così, una parte della somma era stata già versata alla società, ribadisce, ma purtroppo per problemi che la società ha con l'Agenzia delle Entrate non ha potuto incassare, quindi l'amministrazione davanti al Giudice accerterà il credito che la Alaimo Costruzioni vanta nei confronti del comune, ma vi è di più precisa il Sindaco nella determina di affidamento della gestione della piscina si evince a chiare lettere che nessuna somma potrà essere versata fino all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato.

Riprende la parola il consigliere Chiapparo, il quale afferma che in tutti i casi secondo la sua opinione sarebbe stato opportuno fare un distinguo tra le somme contestate e quelle non contestate; continua nel suo intervento, il consigliere, dice che il Sindaco sempre a giustificazione della sua urgenza precisa che la nomina della nuova giunta è avvenuta il 15 novembre, dice pure che aspettava la determina da parte della P. O. 1, P. O. 2 e P. O. 4 che sono arrivate il 6 e il 19 novembre.

Comunque continua il consigliere rivolgendosi al Sindaco dal 19 novembre al 10 dicembre avevamo sempre un mese di tempo per seguire l'iter corretto anziché ricorrere all'affidamento diretto di un professionista e non è neanche giustificabile il fatto che avete convocato più volte la società fino ad arrivare a 5 giorni prima

della scadenza dei 40 giorni, data in cui la Sindaca ha fatto la sua determina sindacale per l'affidamento diretto, poiché già dalla prima convocazione dove la società non si è presentata potevate avviare l'iter per avere 3 preventivi da parte dei professionisti.

Il Sindaco, continua sempre il consigliere, si appella al comma 3 dell'art. 4 del regolamento e cioè: stante le concrete ragioni di urgenza si è ritenuto necessario autorizzare il responsabile della P. O. 1 a procedere all'affidamento diretto, ma a detta del consigliere Chiapparo, le parole concrete ragioni significano ragioni reali ed oggettive, e quindi non applicabili con 40 giorni di tempo per attivare la normale procedura prevista dal regolamento. Nella sua nota di risposta all'interrogazione il Sindaco ribadisce anche che essendo un importo inferiore a 40 mila euro può procedere con l'affidamento diretto, vero è dice il consigliere Chiapparo ma si chiede quanti affidamenti diretti deve ancora contare questa soglia dei 40 mila euro.

Riprende la parola il Sindaco, il quale sottolinea di ritenersi nel giusto e che spera nella risoluzione del problema con la ESCO.

Entra in aula il Presidente del consiglio.

A conclusione del suo intervento il consigliere Chiapparo, fa presente al Sindaco che nonostante l'affidamento diretto sotto i 40 mila euro è legale, comunque cozza con il principio di trasparenza che è stato il cavallo di battaglia della sua campagna, visto e considerato che non era un'urgenza ma lo è diventata solo perché si è fatto trascorrere 35 giorni.

Sul fatto che abbiamo fatto trascorrere dei giorni le do' ragione consigliere, risponde il Sindaco, ma è dovuto al fatto che la società fino alla fine ci ha pubblicamente preso in giro, noi pur di evitare ulteriori spese abbiamo cercato fino all'ultimo un accordo.

Il consigliere Chiapparo sostiene che la ditta abbia deliberatamente fatto trascorrere il tempo e che il Sindaco avrebbe dovuto vigilare e avere lungimiranza e chiede quali sono i criteri secondo cui è stato scelto il professionista, non mi si può dire, dice il consigliere, che un professionista viene scelto per la bontà del curriculum vitae e per la sua pluriennale esperienza, poiché se sono queste le caratteristiche nell'elenco dei professionisti ce ne sono tanti altri, quindi vorrei capire perché non prendere un altro professionista con le stesse caratteristiche. Il Sindaco risponde che si tratta di atti puramente gestionali che io non curo, le posso dire che c'è il principio di rotazione, di scorrimento, dell'accettazione e questi dovrebbero essere elementi sufficienti per l'imparzialità e la correttezza della procedura.

Riprende la parola il consigliere Chiapparo, il quale dice che farà le sue verifiche per capire se il collega che precedeva nell'elenco aveva già avuto l'incarico devo

capire il criterio per cui viene scelta una persona anzicchè un'altra. Il consigliere Chiapparo chiede, inoltre se alla data del 3 gennaio era stata presa prenotazione di spesa, il Sindaco, dice il consigliere Chiapparo mi rimanda per la risposta alla determina n. 1029 del 10-12 dalla quale risulta che era stata prenotata nel capitolo n. 138/1 euro 9.797,99 con impegno di spesa, bene, questa il 4 gennaio, ma io vi ricordo, ribadisce il consigliere Chiapparo, che per questo capitolo 138 noi abbiamo votato in questa assise più di una variazione di bilancio perché il responsabile di P. O. chiedeva un adeguamento del capitolo perché insufficiente. Quindi prima si danno le somme al professionista e poi si chiede il rimpinguamento del capitale. Con questo metodo, dice il Sindaco, siamo riusciti a garantire la copertura di altri contenziosi.

Durante i superiori interventi entra in aula il Presidente del Consiglio Salvatore Di Naro che riassume la Presidenza ed esce il Consigliere Caramazza Sergio per cui il numero dei presenti rimane invariato.

L'interrogante afferma di non ritenersi soddisfatto.

Il presente verbale è stato predisposto e curato dalla dipendente Castronovo Provvienza, dell'ufficio di segreteria generale, con la supervisione del Segretario Generale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE

Salogera Pittara

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Maglio Vito

IL SEGRETARIO GENERALE

Simona Maria Nicastro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, commi 1 e 3, Lr. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,
certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi dal al
all'Albo Pretorio on line di questo Comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune e che in pari data e per la stessa durata copia della
presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che
durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, Lr. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

COMUNE DI FAVARA
Sede in Piazza del Comune, 10

Proc. n. 603

del 04/01/2019

Al Sig. Sindaco del Comune di Favara

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Favara

INTERROGAZIONE URGENTE sulla procedura di scelta del professionista iscritto all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara per l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.1260/2018 del 31.10.2018 emesso dal Tribunale di Agrigento nel procedimento civile R.G. n.2749/2018 promosso da Alaimo Costruzioni s.r.l. contro il Comune di Favara - con risposta scritta e orale.

I sottoscritti consiglieri comunali **Marili Chiapparo, Rossana Castronovo, Vito Maglio e Sergio Caramazza** ^{COPIE GIUSEPPE} del "Gruppo Misto", ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

PREMESSO

- che, in data 31.10.2018, è stato notificato al Comune di Favara il Decreto Ingiuntivo n.1260/2018 emesso dal Tribunale di Agrigento nel procedimento civile R.G. n.2749/2018 promosso dalla Alaimo Costruzioni s.r.l.;

- che, con determinazione Sindacale n. 70 del 05.12.2018, il Sindaco premette che P.A.C. ha tentato un bonario componimento della controversia con la controparte e ciò tenuto conto che *"l'opposizione avrebbe comunque comportato la necessità di assumere una consistente prenotazione di spesa, occorrente per l'affidamento a un professionista esterno del servizio di patrocinio legale e difesa di questo Ente ... prenotazione di spesa che sarebbe ammontata a circa 9.800,00"*;

- che, con la suddetta determinazione Sindacale n. 70 del 05.12.2018, il Sindaco ha autorizzato il Responsabile della P.O n. 1 all'affidamento diretto, ad uno dei professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara, del servizio di patrocinio legale e difesa dell'Ente per l'opposizione al decreto ingiuntivo in premessa;

- che, sempre nella suddetta determinazione Sindacale si legge che la costituzione in giudizio di questo Comune verrà finanziata con le risorse di cui al Cap. 138, art. 1 denominato "tit. arbitraggi o consulenze - risarcimento danni" del bilancio comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Interrogano le SS.VV.

di riferire se, nel rispetto del *Regolamento comunale per l'affidamento di incarichi regolari a professionisti esterni all'Ente*, il Comune di Favara abbia, come previsto dall'art. 4 del citato Regolamento, proceduto ad apposito appalto di servizi, mediante invito di almeno tre professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati di fiducia e abbia proceduto ad aggiudicare l'incarico in favore del soggetto che ha offerto il maggior ribasso, ciò anche perché come si legge nella **determinazione sindacale in premessa** "*l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe comunque comportato la necessità di assumere una consistente prenotazione di spesa, occorrente per l'affidamento a un professionista esterno del servizio di patrocinio legale e difesa di questo Ente, prenotazione di spesa che sarebbe ammontata a circa 9.800,00";*

se, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza all'erogazione di servizi è stata data adeguata diffusione e dunque conoscibilità;

se abbia preferito, invece, altre procedure di scelta e quali siano stati i criteri selettivi.

di riferire il nominativo del professionista cui è stato affidato l'incarico del servizio di assistenza e patrocinio legale del Comune di Favara per l'opposizione al decreto ingiuntivo in premessa e se, alla data odierna, è stata assunta la prenotazione di spesa che nella determinazione sindacale in legge essere pari ad € 9.800,00;

di riferire, in ultimo, per completezza di dati, la somma ingiunta al Comune di Favara con il decreto indicato in premessa, considerando che nella determinazione sindacale n. 70 del 05/12/2017 non è dato sapere.

Si aspetta una risposta scritta e la trattazione dell'argomento in una delle prossime adunanze consiliari, a termini di Regolamento.

Distinti saluti.

Favara, 03.01.2019

Consiglieri comunali
Marta Chiappari
Rosario Casarone
Marta Vito
Sergio Catamara
Sergio Catamara
Rosario Casarone



COMUNE DI FAVARA

www.comune.favara.ag.it

Prot. n. **8306**
del 18.02.2019

Ai Consiglieri Comunali:

Chiapparo Marili
Castronovo Rossana
Maglio Vito
Sergio Caramazza
Nobile Giuseppe

→ **Al Presidente del Consiglio Comunale**

Oggetto: Risposta a nota prot. n. 603 del 04.01.2019 avente ad oggetto *'Interrogazione Urgente sulla procedura di scelta del professionista iscritto all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara per l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1260/2018 del 31.10.2018 emesso dal Tribunale di Agrigento nel procedimento civile R.G. n. 2749/2018 promosso da Alaimo Costruzioni s.r.l. contro il Comune di Favara - con risposta scritta e orale'*.

In riscontro alla nota prot. 603 del 04.01.2019, di concerto con l'assessore Avv. Gianluca Caramazza, si rappresenta quanto segue:

PREMESSO

- che come correttamente esposto nella nota per interrogazione urgente meglio emarginata in oggetto in data 31 ottobre 2018 è stato notificato al Comune di Favara decreto ingiuntivo n. 1260/2018 (Proc. civ. n. 2749/2018 R.G.), acquisito al protocollo del Comune di Favara al n. 52696 del 05.11.2018;
- che con il summenzionato decreto la ditta Alaimo Costruzioni s.r.l. ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento l'ingiunzione di pagamento delle fatture dal 26.06.2017 al 03.07.2018, per un ammontare complessivo di € 65.878,27, oltre gli interessi nella misura prevista dal D.Lg. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento e le spese della presente procedura di ingiunzione. Liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella seguente misura € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per spese, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
- che successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo i responsabili delle P.O. nn. 2 e

4 del Comune di Favara, chiamati a relazionare sul punto dall'Ufficio Contenzioso con note nn 53407 del 06.11.2018 e n. 55610 del 19.11.2018 hanno rappresentato la sussistenza di concreti elementi per procedere all'opposizione al decreto ingiuntivo, stante la non totale debenza dell'importo richiesto in monitorio, così come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 347 del 18.12.2018;

- che a seguito della nomina della nuova Giunta Municipale, avvenuta in data 15 novembre 2018, l'Assessore Gianluca Caramazza, di concerto con gli Assessori Rosanna Pecoraro e Giovanni Sciortino, ciascuno secondo le rispettive competenze, hanno tentato un bonario componimento delle lite, dapprima attraverso due incontri avvenuti con il Legale della ditta Alaimo Costruzioni s.r.l. e solo successivamente mediante l'invito dei legali rappresentanti della stessa ditta presso il Palazzo di Città, i quali non hanno trovato positivo riscontro, così come risulta anche dal comunicato stampa dell'11 dicembre 2018;

- che ai sensi dell'art. 641, comma 1. c.p.c. viene concesso al debitore il termine di giorni 40 per procedere ad opposizione;

- che il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, già notificato il 31.10.2018, scadeva in data 10.12.2018.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto nella nota oggi riscontrata, l'art. 4 del regolamento dispone al comma II che *"Il Responsabile della Posizione Organizzativa, cui fa capo l'ufficio comunale del contenzioso, individua il professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale richiedendo un preventivo ad almeno tre legali inclusi nella sezione competente dell'Albo di cui al presente regolamento."* mentre al comma III che *"Nei casi di urgenza, viene fatta salva la facoltà del Responsabile della Posizione Organizzativa cui fa capo l'ufficio comunale del contenzioso - previa autorizzazione da parte del Sindaco - di procedere all'affidamento dell'incarico direttamente ad uno dei professionisti iscritti all'albo degli Avvocati di fiducia."*

Dunque, considerato che la nuova Giunta Municipale è stata nominata in data 15.11.2018, che le note di riscontro dei responsabili delle PP.OO. nn. 2 e 4, con le quali sono stati forniti elementi univoci della non debenza dell'intero importo ingiunto, sono intervenute in data 06.11.2018 e 19.11.2018 e che dapprima gli Assessori competenti hanno tentato il bonario componimento della lite mediante l'incontro con il legale della ditta creditrice per tale ordine di motivi si è ritenuto necessario, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 comma 3 del Regolamento e stante le concrete ragioni di urgenza, autorizzare il responsabile della P.O. n. 1 di procedere all'affidamento diretto ad uno dei professionisti iscritti nell'Albo degli avvocati di fiducia del Comune di Favara, considerando che la non opposizione al decreto ingiuntivo n. 1260/2018 avrebbe determinato un rilevante danno economico per l'Ente.

Tra l'altro, la legittimità dell'autorizzazione all'affidamento diretto dell'incarico del servizio di difesa e patrocinio legale in favore dell'Ente ad uno dei professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati di fiducia discende anche dal disposto di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità*

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta: [...].

Per quel che attiene alla richiesta del nominativo del professionista incaricato, si comunica che è stato individuato l'Avv. Attilio Gagliano, del foro di Agrigento, scelto tra i professionisti inseriti nell'Albo dei difensori di fiducia del Comune di Favara.

Sui criteri di scelta, si è seguito il disposto di cui all'art. 4, comma IV, del Regolamento secondo cui per la scelta del professionista cui affidare l'incarico, devono essere rispettati determinati principi tra i quali figurano le specializzazioni ed esperienze nonché la rotazione dei professionisti iscritti nell'Albo.

Ciò posto, considerata la pluriennale esperienza del professionista incaricato, la bontà del curriculum vitae prodotto dallo stesso e stante che, per il criterio di rotazione dei professionisti, l'Avv. Attilio Gagliano non aveva precedentemente ottenuto alcun altro incarico da parte dell'Ente Comunale, il Responsabile della P.O. n. 1, sulla scorta dei poteri conferiti con la determinazione sindacale n. 70 del 05.12.2018, ha optato per la scelta del summenzionato professionista che ha accettato l'incarico.

Infine sulla prenotazione di spesa dell'importo risultante dalla determinazione sindacale n. 70 del 05.12.2018, ci si riporta alla determinazione dirigenziale n. 1029 del 10.12.2018, dalla quale risulta testualmente che ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 sono state prenotate nel Cap. n. 138/1 del bilancio comunale € 9.797,99, con impegno di spesa al n. 4423.

Cordiali saluti



La Sindaca
Dott.ssa Anna Alba